



ORIGINALE

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 41 R.G. DEL 27/09/2018

DISCIPLINA D'USO DELL'AREA RISERVATA AI CANI PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA MONASTERO DI SAN MARTINO

il Sindaco

PREMESSO che verrà aperta alla cittadinanza l'“Area riservata ai cani” individuata in una porzione dell'area del Parco pubblico sito in via Monastero di San Martino.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 25.07.2018 con la quale è stata istituita e localizzata la prima Area Riservata ai cani sul territorio comunale.

RAMMENTATO che per “Area riservata ai cani” si intende un'area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con apposito cartello, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro proprietari/conduttori, individuati nella persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia o conduce uno o più cani in detta area, e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ATTESO che per ragioni di pubblico interesse e ordine pubblico si rende necessario adottare il presente provvedimento al fine di garantire un corretto utilizzo dell'area riservata ai cani di via Monastero di San Martino.

VISTA L'ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 03 marzo 2009, nonché l'ordinanza 22 marzo 2011 ad oggetto " Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

VISTO l'art. 50 comma 2 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000) e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 bis del predetto D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTI gli atti di ufficio

ORDINA

1. Ogni cane che accede all'area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento che lo identifichi all'anagrafe canina ed essere accompagnato dal proprietario o conduttore.
2. Ogni proprietario/conduttore è unico responsabile dei danni causati a persone, animali e cose provocati dalla permanenza sua e del proprio cane nell'area riservata;
3. All'entrata e all'uscita dall'area dovrà sempre essere mantenuto chiuso il cancello d'ingresso;
4. Il proprietario/conduttore deve sempre raccogliere gli escrementi del proprio cane con idonei involucri e riporli negli appositi cestini;
5. Non devono essere arrecati danni alle piante, alle strutture ed alle attrezzature;
6. E' vietato introdurre cibo di qualsiasi genere e gettare a terra rifiuti di ogni tipo;

7. Al fine dell'accesso dei cani all'area suddivisa per settori si precisa che:
 - per taglia piccola si intendono cani di peso indicativamente tra 0 e 15 Kg.
 - per cani di taglia grande si intendono cani di peso indicativamente oltre i 15 kg.
8. I proprietari/conduttori dei cani potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 20 (venti) minuti nel caso in cui altri cani, ritenuti incompatibili, stiano aspettando di accedere;
9. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più incompatibili sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia; restando loro diritto poter accedere all'area stessa, una volta trascorsi i 20 (venti) minuti di cui il punto 8;
10. Devono essere rispettati i seguenti orari di accesso:
 - dalle ore 6.00 alle ore 20.00 (dal 1 ottobre al 31 marzo)
 - dalle ore 6.00 alle ore 22.00 (dal 1 aprile al 30 settembre)

INFORMA

- 1) Che ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, per le violazioni alla presente Ordinanza, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applichi la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
- 2) Che l'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose o animali, derivanti dall'utilizzazione dell'area, cui il proprietario/conduttore del cane accede consapevole dello stato di fatto e delle strutture esistenti;
- 3) Che in ogni caso le responsabilità penali, civili e amministrative per eventuali danni causati dai cani, rimangono ad esclusivo carico dei rispettivi proprietari/conduttori;

INFORMA infine

che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

All'accertamento dei fatti costituenti inosservanza della presente ordinanza provvede normalmente il servizio di Polizia Locale. Le dette violazioni possono altresì essere accertate dai funzionari dell'Amministrazione comunale competenti.

L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Restano ferme le concorrenti competenze della Polizia Locale sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti nonché il potere di vigilanza igienico-sanitaria dei competenti servizi.

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line comunale per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune di Torbole Casaglia.

Attesta infine che, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, del vigente Regolamento comunale sull'organizzazione ed il funzionamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2013, il presente atto è legittimo, regolare e corretto sotto il profilo dell'azione amministrativa.

Torbole Casaglia, 27/09/2018

il Sindaco
dott.ssa Roberta Sisti

